

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2015**

**536/2015/R/EEL**

**MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DELLA RETE INTERNA D'UTENZA SITUATA NEL COMUNE DI SARROCH**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 novembre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la comunicazione della società Sarlux S.r.l. (di seguito: Sarlux) in data 10 giugno 2015 (prot. Autorità n. 18372 del 15 giugno 2015) (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2015);
- la comunicazione della società Versalis S.p.a. (di seguito: Versalis) in data 2 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20308 del 7 luglio 2015) (di seguito: comunicazione del 7 luglio 2015);
- la comunicazione della società Saras S.p.a. del 9 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29519).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto

articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connessa unità di consumo industriali, ovvero connessa unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
  - con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
  - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), successivamente modificato con la deliberazione ARG/elt 66/10, che ha incluso, nel predetto elenco, anche l'attuale rete di Polimeri Europa S.p.a. situata nel comune di Sarroch (CA);
  - nella predetta deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU e un'utenza industriale nella titolarità di soggetti diversi (a) sia dal gestore della RIU sia (b) dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso (c.d. condizione di terzietà).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 15 giugno 2015, Sarlux ha comunicato l'acquisizione di un ramo d'azienda di Versalis, comprensivo della RIU ubicata a Sarroch, (originariamente nella titolarità di Polimeri Europa S.p.a.);
- con la comunicazione del 7 luglio 2015, Versalis ha aggiornato le informazioni precedentemente rese da Polimeri Europa S.p.a. all'Autorità, in merito alla RIU di Sarroch, nell'ambito del procedimento avviato ai fini dell'individuazione delle RIU e dei relativi gestori (avvenuto con deliberazione ARG/elt 175/09) e ha confermato

il trasferimento a Sarlux della proprietà e della gestione della predetta RIU a partire dal 1 gennaio 2015;

- la variazione dell'attuale assetto proprietario della RIU situata a Sarroch, originariamente nella titolarità di Polimeri Europa S.p.a., non ha alterato né l'assetto impiantistico della rete né la condizione di terzietà, sotto il profilo societario, tra il nuovo gestore (Sarlux) e i terzi connessi; risultano, quindi, ancora soddisfatte le condizioni della legge 99/09 (ossia i presupposti necessari ai fini dell'individuazione di una RIU), già accertate dall'Autorità in sede di inserimento della rete di Polimeri Europa S.p.a. nel novero delle RIU, avvenuto con la citata deliberazione ARG/elt 66/10.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- in seguito alla variazione dell'identità del gestore della RIU di Sarroch, originariamente nella titolarità di Polimeri Europa S.p.a., di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 66/10, individuare in Sarlux il gestore della medesima RIU e di conseguenza modificarne la denominazione in Sarlux S.r.l. – Impianti Nord

**DELIBERA**

1. di aggiornare la Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, individuando in Sarlux il gestore della RIU situata nel comune di Sarroch (CA), modificando la denominazione della medesima RIU con il nome di Sarlux S.r.l. – Impianti Nord;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sarlux S.r.l.;
3. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*